

- 63-64. <sup>19</sup> P. 6-15. <sup>20</sup> P. 62-67. <sup>21</sup> V., per i motivi, p. 32. <sup>22</sup> V. la Tabella a p. 28-31. <sup>23</sup> P. 41-52. <sup>24</sup> ROTONDI, *L'Indice Fiorentino delle Pandette e l'ipotesi del Bluhme*, ora in *Scritti giuridici I* (1922) 298-339, princ. 324.
- <sup>25</sup> GUARINO, *La compilazione dei « Digesta Iustiniani »*, in *St. Scherillo 2* (Milano 1972) 727, ora in *PDR. 4* (1994) 417 ss. <sup>26</sup> MANTOVANI, o. c. 148. <sup>27</sup> ROTONDI, o. c. 298-299. <sup>28</sup> SCHULZ, *History of Roman Legal Science* (Oxford 1946) 319 nt. 4. <sup>29</sup> P. 46. <sup>30</sup> P. 43-44. <sup>31</sup> *Contra*, tra gli altri, il GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>10</sup> (Napoli 1994) 148. <sup>32</sup> V. HONORÉ, *Tribonian* (Londra 1978) 146 e FALCHI, *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI sec.* (Roma 1989) 139-145. <sup>33</sup> FALCHI, o. c. 142. <sup>34</sup> P. 51 nt. 22. <sup>35</sup> HONORÉ, o. c. 81 nt. 107. <sup>36</sup> P. 46. <sup>37</sup> P. 21-22 e p. 37 nt. 23. <sup>38</sup> P. 60-61. <sup>39</sup> Per una differente spiegazione vedi BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln* (1820), ristampato in *Labeo 6* (1960) 50, 235, 368, seguito da HONORÉ e RODGER, *How the Digest Commissioners Worked*, in *ZSS. 87* (1970) 246 e 277-279.
- <sup>40</sup> HONORÉ, *Tribonian* cit. princ. 273 e 283. <sup>41</sup> In *BIDR. 19* (1907) 143; 22 (1910) 155; 23 (1911) 39, 186; 27 (1914) 5. <sup>42</sup> P. 60. <sup>43</sup> Ma v. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano I* (Milano 1943) 257; GUARINO, *La compilazione dei « Digesta Iustiniani »* cit. 718; PESCANI, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in *BIDR. 77* (1974) 226. <sup>44</sup> P. 22 e 25. <sup>45</sup> P. 62. <sup>46</sup> In *Labeo 6* (1960) 78. <sup>47</sup> HONORÉ, *Tribonian* cit. 169. <sup>48</sup> In *BIDR. 23* (1911) 85 e 295. <sup>49</sup> P. 61-62. <sup>50</sup> P. 26. <sup>51</sup> BLUHME, in *Labeo 6* (1960) 58. <sup>52</sup> HONORÉ, o. c. 166-167. <sup>53</sup> HONORÉ, o. c. 169-170. <sup>54</sup> P. 75-81. <sup>55</sup> P. 80-81. <sup>56</sup> P. 77 nt. 11. <sup>57</sup> P. 83-97. <sup>58</sup> P. 84-89. <sup>59</sup> HONORÉ, *Gaius. A Biography* (Oxford 1962) I-II. <sup>60</sup> STANOJEVIĆ, « *Gaius noster* » (Amsterdam 1989) 13. <sup>61</sup> LENEL, *Palingenesia iuris civilis* (Leipzig 1889, rist. Graz 1960) Pomp. 285 nt. 4. <sup>62</sup> In *AA.VV., Gaius nel suo tempo* (Napoli 1966) 44. <sup>63</sup> P. 83-97. <sup>64</sup> P. 89-94. <sup>65</sup> D. 45.3.39. <sup>66</sup> BRETONE, *Motivi ideologici dell'« Enchiridion » di Pomponio*, in *Labeo 11* (1965) 16 ss., ora in *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*<sup>2</sup> (Napoli 1982, rist. 1985) 209 ss. <sup>67</sup> CASAVOLA, *Giuristi adrianei* (Napoli 1980) 150. <sup>68</sup> *Gai 1.7.* <sup>69</sup> CASAVOLA, o. c. 151. <sup>70</sup> CASAVOLA, o. c. 150.

#### TAGLIACARTE.

I. La stima per lui nutrita dalla Facoltà giuridica di Padova, la *pietas* della moglie Elisabeth che gli fu vicina sino all'ultimo leggendogli i passi della Bibbia ch'egli più amava, l'operosità intelligente degli allievi e degli amici hanno concorso alla realizzazione in due volumi della raccolta degli scritti (come usa dirsi) « minori » di Giambattista Impallomeni, compagno di studi da noi tutti affettuosamente ricordato (I. G., *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, p. XII-719, e *Scritti giuridici vari*, p. XXIII-200 [Cedam, Padova 1996], con una commemorazione stesa da Alberto Burdese a p. VIII s. del secondo volume). Sono scritti in gran parte già editi, cui si aggiungono brevi pagine che non conoscevamo e che illuminano in maniera inaspettata aspetti esistenziali che Impallomeni ha sempre cercato di tenere distanti, e quasi nascosti, rispetto alle manifestazioni ufficiali del suo

pensiero di storico e di giurista: storico e giurista discendente da una luminosa stirpe di magistrati, uno dei quali, l'omonimo nonno, passò nel 1889 dalla magistratura alla cattedra universitaria, illustrandola come penalista insigne. In certo senso, scegliendo in presa diretta la carriera accademica e in particolare quella del giusromanista, il giovane Giambattista volle rompere con tanto consolidata tradizione familiare, e in ciò gli fu di aiuto, per sua fortuna, la fiducia del padre, giudice tra le due guerre nei tribunali misti imposti dal regime delle capitolazioni all'Egitto: un padre comprensivo e ottimista (non molto esperto, suppongo, dei veleni che si mescolano al miele nel nostro mondo universitario) che, a quanto ebbe a raccontarmi il professore Arangio-Ruiz, dette la prima notizia di questa decisione, nel 1949, appunto a lui, all'Arangio-Ruiz, di cui era diventato conoscente nel periodo egiziano. Accolto nell'abitazione di corso Trieste in compagnia del figliuolo, proprio allora laureatosi con lode a Padova su relazione di Giuseppe Ignazio Luzzatto, gli presentò il giovane e gli disse, all'incirca: « Non sarà mio collega in magistratura, ma sarà, almeno spero, Suo collega in Università ». L'ottimismo del padre fu giustamente premiato dalla vittoria del concorso nel 1963 e da un seguito di trent'anni intensissimi di studio e di insegnamento, prima a Trieste e poi a Padova, a cui hanno posto fine una lunga sofferenza fermamente sopportata e, nell'agosto del 1994, la morte. [A. G.].

2. *Cognoscens vice Caesaris cognitiones, electus iudex vice Caesaris, iudex ex delegatu principis sacrarum cognitionum*: nei fitti elenchi di cui si materiano le titolature tardoimperiali degli esponenti della *nobilitas* ricorre, in alcuni casi, l'attribuzione in esame. Indole e finalità della carica hanno sollecitato l'attenzione di Michael Peachin, che vi ha dedicato un cospicuo volume, il ventunesimo della serie « Heidelberger Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien ». *Iudex vice Caesaris. Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate* (Steiner Verlag, Stuttgart 1993, p. X-239, bibl. e indici) ripercorre, sul filo di quattro capitoli e cinque appendici, la vicenda di un *officium* non stabile, ma di notevole rilevanza pratica, investito della competenza a giudicare in materie (civili e penali) di spettanza del *princeps: munus*, questo, conferito, a partire da Settimio Severo (SHA., *Vita Sev.* 1.4), a personaggi di rango senatorio e di peculiare prestigio. Alla svelta introduzione (p. 1-9), in cui si afferma la progressiva perdita di rilevanza della procedura formulare durante il principato, con conseguente infittirsi del ricorso alla *extraordinaria cognitio*, fa seguito un serrato primo capitolo (*Emperors and the Administration of Justice*, p. 10-91), nel corso del quale l'a. si sofferma sullo spinoso argomento della validità (generale o meno) dei *decreta* imperiali (p. 14-33), sulle conseguenze della difettosa trasmissione del materiale normativo nelle varie regioni dell'impero (p. 33-64), sulla rettitudine dei giudicanti nello svolgimento del proprio *munus* (p. 65-78) e sul volume delle controversie devolute alla giurisdizione imperiale (p. 79-87); nonostante una certa frettolosità nella valutazione di temi quali il *litem suam facere* (p. 72 s.) e la corruzione giudiziale (p. 73 ss.), e le perplessità suscitate dall'intenzionale indistinzione fra controversie civili e *iudicatio* in materia penale, convincono le conclusioni (p. 88 ss.): sempre più frequente sa-

papiri e indagine statistico-demografica. Gli ultimi due (p. 90-108 e 109-117) vertono su quesiti scaturenti dall'approccio con i reperti testuali e sulle prospettive future della materia. Più di un semplice manuale, dunque: un utile punto di partenza per chiunque intenda accostarsi alle nostre discipline. [F. LA.].

4. Da che Momigliano e Peter Brown, in anni ormai alquanto distanti, hanno mostrato un modo nuovo per approcciare il Tardoantico, ponendo cioè la storia religiosa e culturale al centro del moderno studio dell'epoca, non sono stati moltissimi i corsi universitari impostati su tale via; proprio perciò vanno senz'altro segnalate le *lecciones* che Ramón Teja ha pubblicate per il corso di Historia antigua 1995/96: R.T., *La «tragedia» de Efeso (431): herejía y poder en la antigüedad tardía* (Universidad de Cantabria - Servicio de Publicaciones, Santander 1995) p. 176 (i capitoli sono tre, accompagnati da un *Prólogo* ed un *Epílogo*, cui si aggiungono tre Appendici — la prima di particolare interesse: *La violencia como arma de la política eclesiástica* —, più qualche pagina esplicativa delle fonti e della bibliografia disponibili in argomento). La sensibilità di questo studioso ha sottoposto all'attenzione dei suoi studenti di storia 'politica', in maniera per qualche verso indubbiamente innovativa, un tema e certuni materiali tradizionalmente riservati, in via esclusiva, ai corsi di lezioni di Storia della chiesa antica (o, a volte, di Storia del cristianesimo). Le aspre contese dottrinarie riguardanti la natura del Cristo ed ancora di più quella di Maria-Madre di Dio — appunto al centro delle vicende riguardanti il concilio 'teodosiano' del 431 —, pur seguite con minuzia documentaria rimarchevole, sono divenute il pretesto per ricostruire la fitta rete di relazioni, non sempre facili, costituitasi fra *imperium* ed *ecclesia* nella prima parte del sec. V. Il ruolo di catalizzatore sociale e politico tenuto da certi vescovi, e massime quello dei patriarchi (in particolar modo i Pastori di Alessandria, Antiochia e Costantinopoli), la forza di pressione esercitata dalle viepiù consistenti masse di monaci (e quindi le sempre possibili e pericolose implicazioni per l'ordine pubblico), i pesanti interventi legislativi 'religiosi' degli imperatori succeduti a Teodosio I, assieme ad altri elementi di non secondario rilievo, appaiono tutti segmenti decisivi per la definizione di quegli anni che in più modi sarebbero poi stati degnamente rappresentati dalle leggi sistemate nel Codice Teodosiano. Se anche è vero che in questo corso l'aspetto strettamente religioso non riesce a divenire, per forza di cose, mero tratto di sfondo — ma per l'evo tardoantico non avrebbe potuto essere altrimenti —, va comunque rilevato come sia proprio la generale ricostruzione storico-politica, con tutti i vari risvolti normativi confluiti nel libro XVI del Teodosiano, a sortire un'immagine nitida ed a tutto tondo del breve periodo prescelto. Peraltro, il fatto stesso che queste *lecciones* siano state condotte in modo quasi esclusivo sulle fonti d'epoca (atti conciliari, storiografia ecclesiastica, *constitutiones*) costituisce un aspetto primario di particolare pregio che pur esso, nella ormai vasta congerie di Lezioni antichistiche che seguono percorsi sin troppo lontani dai materiali originali, merita di essere specificatamente apprezzato. [E. D.].

5. Posso sbagliare (mi auguro naturalmente di no) ma Francesca Lamberti è partita con il piede giusto nei suoi *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica*

romana, di cui ho letto il primo volume quando era ormai bell'e stampato (1 [Jovene ed., Napoli 1996] p. XI-170). La materia, densa di oscurità e di problemi, attendeva da tempo di essere rivisitata al lume di aggiornate impostazioni di ricerca e di riflessione. Per ora, alcune pagine di note introduttive e tre capitoli, bibliograficamente aggiornatissimi: il primo sul rapporto tra l'«*in rerum natura esse*» e l'«*intelligi*» ad esso relativo (p. 17 ss.); il secondo sui punti di collegamento con le XII Tabulae della rilevanza dei *postumi* (p. 55 ss.); il terzo sull'attrazione dei *postumi* nel principio «*sui aut instituendi aut exheredandi*» durante la vicenda della *libera respublica* (p. 17 ss.). Ne risulta, per l'attento lettore: a) che, se anche le XII Tabulae non parlarono esplicitamente della successione *ab intestato* dei *postumi*, è ad esse che comunque l'*interpretatio* pontificale e laica trovò naturale collegare i nascituri (*ex patre* o *ex filio*) entro il limite massimo della nascita nei dieci mesi dalla morte del *de cuius*; b) che la giurisprudenza medio- e tardo-repubblicana favorì al massimo (sino a porsi talvolta il problema di un'estensione del *tempus nascendi* oltre il decimo mese) questa tendenza interpretativa, pressata com'era (e qui calcherei la mano più dell'a.) dalla constatazione concreta e drammatica dell'elevata mortalità determinata dalle guerre incessanti e sempre più cruente condotte da Roma per la conquista dell'Italia peninsulare e poi del mondo mediterraneo fino alle lotte civili che la dilaniarono ancora più tardi (ben criticata è, a tale proposito, l'astratta e superficiale ipotesi del Saller: cfr. p. 168 ss.). Quanto alle fonti, tutte esaminate dalla L. con pazienza e finezza, mi sia concesso un esitante rilievo (cfr. p. 130 ss.) a proposito della satira menippea di Varrone riportata da Gell. 3.16.13 («*Hodie quoque in satira forte M. Varronis legimus, quae inscribitur 'Testamentum', verba haec: 'Si quis mihi filius unus pluresve in decem mensibus gignuntur, ii si erunt duo tresve, exheredes sunt; quod si quis undecimo mense, κατά Ἀριστοτέλην natus est, Attio idem, quod Tettio, ius est apud me'*»). D'accordo che il testo conferma l'uso, nel sec. I a.C., di diseredare (evidentemente, se non istituiti) i *postumi*, ma dubito che la diseredazione sia stata subordinata dal Reatino (lasciate che lo qualifichi così anch'io) alla condizione che essi mancassero di orecchio musicale (che, cioè, stando ad un noto proverbio, essi si limitassero, ascoltando musica, a muovere meccanicamente le orecchie come fanno gli asini). Varrone era quel benedett'uomo che tutti (ahimé) sappiamo, ma attribuirgli l'idea di una diseredazione dipendente da una manchevolezza di durata incerta (eventualmente destinata a durare nel *postumo* zuccone tutta la vita) significa attribuirgli l'indiretto condizionamento per pari tempo della *institutio heredis*: troppo originale e strampalato anche per una sua menippea. Il *favor testamenti* concorre col *favor Varronis* nel farmi supporre che qui siamo in presenza di una glossa proveniente dalla larga notorietà di quell'altra satira menippea che fu appunto dedicata al proverbio *δνος λδρας ακουων κινει τα οτα* (cfr. Cèbe, *Varron, Sat. Mén.* 9 [1990] 1469 ss.): la spiritosaggine varroniana in tema di *testamentum* si spinse (forse) solo sino all'insinuazione che uno o più *postumi* nati magari alla scadenza dei dieci mesi dalla morte sono discendenti («*uhm, uhm*») troppo sospetti per essere istituiti eredi. [A.G.].

6. «La mia idea di allora... devo confessarlo, sebbene filologicamente possibile,

mi appare oggi il frutto di un pericoloso impressionismo. Una lettura appena piú attenta del complessivo discorso gaiano, ancor piú del puntuale esame delle singole parole impiegate dal giurista, dimostra infatti che le possibilità di interpretare il suo pensiero sono ben lontane da simili percorsi». Il solo fatto di leggere nel libro di una studiosa ancora relativamente agli inizi parole come quelle appena trascritte (cfr. p. 95), in ordine ad una sua (peraltro ingegnosa e sottile) congettura vecchia solo di una decina di anni, è cosa che predispone un lettore come me, continuamente assillato nei suoi studi (iniziati ben prima di un decennio fa) da ripensamenti e da dubbi, a simpatia e rispetto per l'onestà scientifica di Venanzia Giordice-Sabbatelli (*Gli « iura populi Romani » nelle Istituzioni di Gaio* [Cacucci, Bari 1996], p. 163). E la predisposizione si è consolidata in apprezzamento nella meditazione di questo saggio e pacato ragionamento (sarò sincero: un tantino « soufflé » quanto a mole editoriale) sul famosissimo « *iubet atque constituit* » di Gai 1.3.4 (relativo alla *lex*, al *plebiscitum*, al *senatusconsultum*) che diventa solo « *constituit* » in Gai 1.5 (relativamente ai provvedimenti imperiali). Ben detto, ben detto (anche se con altre piú raffinate parole) che non bisogna enfatizzare la differenza, come ha invece fatto a suo tempo il Solazzi; ma ben detto anche che le critiche solazziane « offrono ... ancora qualche spunto di riflessione » (cfr. p. 104 ss.), il che poi significa (questo lo dico io) che quelle critiche un interesse, anzi un grande interesse possono e devono tuttora suscitare. Vediamo un po'. Il glossema di « *atque constituit* » è sicuramente improbabile, ma, se mi è permesso intervenire, non è il caso di dimenticare che le leggi, i plebisciti e gli stessi senatoconsulti (pur essendosene per questi ultimi lungamente dubitato) erano « regolamenti » (*constitutiones*) che si rivolgevano in forma di comando direttamente al popolo ed ai suoi *magistratus*, mentre le altre « vice-leggi » romane, almeno ai tempi di Gaio, questo carattere esplicito non lo avevano mai: non gli autoregolamenti in cui si sostanziavano gli *edicta* giurisdizionali, non gli autorevoli consigli comportati dai *responsa prudentium*, e nemmeno (quanto alla loro studiata formulazione) le varie specie di *constitutiones principum*. Ci farei un pensiero, ci farei. [A.G.]

7. Ben sedici i contributi riuniti da Richard Hawley e Barbara Levick in *Women in Antiquity. New Assessments* (Routledge, London-New York 1995, p. XX-247). Fra i numerosi sulla posizione della donna nel mondo greco, si segnala *Women's identity and the family in the classical « polis »*, di Sarah B. Pomeroy (p. 111-121), che analizza il ruolo muliebre anche alla luce delle disposizioni funerarie contenute nella legislazione di Solone. Interessanti la condizione femminile a Roma, fra gli altri, i lavori di Mary Beard, *Re-reading (Vestal) virginity* (p. 166-177), in cui l'a. torna — per rimetterla in discussione — su una propria ipotesi (quella dell'ambiguità sostanziale delle Vestali, figure con prerogative precipuamente maschili); di Mireille Corbier, *Male power and legitimacy through women: the « domus Augusta » under the Julio-Claudians* (p. 178-193), dove si passa al vaglio il gioco di matrimoni e adozioni in una famiglia povera di maschi adulti ed a preponderante composizione femminile; di Elaine Fantham, *Aemilia Pudentilla: or the wealthy widow's choice* (p. 220-232), che rilegge la vicenda del matrimonio di Apuleio con gli

occhi di Pudentilla, esaminandone i motivi che l'avrebbero indotta a rimaritarsi. Introduttivo della raccolta, il pur misurato saggio di Baryl Rawson, *From 'daily life' to 'demography'* (p. 1-20), nel richiamare le affermazioni del Saller (nella versione preliminare fornita in *Patria potestas and the stereotype of the Roman family*, in *Continuity and Change* 1 [1986] 7 ss.; per gli approdi piú recenti v. *Labeo* 42 [1996] 298 s.), pare sostanzialmente accoglierne i risultati, nel senso di un ridotto ambito di esplicazione della *patria potestas* già sul finire della repubblica. La replica dei romanisti a tale ipotesi non si è fatta attendere (v., per tutti, Cantarella, *Famiglia romana e demografia sociale. Spunti di riflessione critica e metodologia*, in *Iura* 43 [1992, ma 1996] 99 ss.). E siamo convinti che nuove voci si uniranno presto al dibattito (frattanto v. *retro*, nel Tagliacarte n. 5). [F.LA].

8. Se la morte prematura non avesse impedito a Luigi Amirante di vedere nella sua completezza la ricerca dedicata da Maurizio d'Orta all'*heredis institutio* (ricerca di cui egli ebbe sott'occhi solo l'impostazione), io penso che il caro collega ed amico, pur così avaro di espansioni elogiative, avrebbe sicuramente elargito un «bravo» all'allievo dopo la faticosa stesura di tanto impegnativa monografia (d'O.M., *Saggio sulla «heredis institutio». Problemi di origine* [Giappichelli ed., Torino 1996] p. IV-190). Questa la mia impressione, sia pure forse influenzata dal fatto che il saggio a me personalmente è piaciuto. Intendiamoci: i «rischi gravissimi» (sono parole di V. Arangio-Ruiz) implicati da cosiffatto argomento si sono conformati anche stavolta tali, quasi ad ogni pagina, ma sono stati, se non erro, tutti coraggiosamente affrontati e quasi tutti superati con onore, in una trattazione anche stilisticamente interessante per il suo incedere nervoso e talvolta quasi aggressivo. Quattro capitoli (piú una breve premessa ed un'altrettanto breve appendice) per dimostrare, attraverso un'ambientazione esaustiva del tema nel quadro della *civitas* arcaica e degli antichissimi modi testamentari, che davvero non è possibile riconnettere l'*heredis institutio* altro che al *testamentum* post-decemvirale connesso alla *mancipatio familiae*. D'accordo, risultato non clamoroso; ma conseguito con rinnovata e perfino caparbia rivisitazione di tutta l'aspra materia e con apporto di piú attente inquadrature e di piú affinati argomenti. Libro tutto da leggere, insomma. Spero che non vi sia nessun Comando Supremo che emetta un bollettino del tipo «In Westen nichts Neues». Ormai già da molti anni E.M. Remarque ha posto in luce ciò che bisogna pensare di frettolose decretazioni siffatte. [A.G.].

9. La casa editrice Edipuglia sollecitata dal suo giovane direttore editoriale, Giuliano Volpe, un brillante ricercatore di archeologia greca e romana, ha da poco inaugurato nei suoi tipi una collana che reca un bel logos: «*Munera. Studi storici sulla Tarda Antichità*». La direzione è stata affidata ad uno degli studiosi italiani che nel corso degli ultimi anni piú si è segnalato per ricerche in questo settore, Domenico Vera. Nel 1995 tre titoli sono subito entrati a far parte di «*Munera*» e campeggia ora tra essi, al numero 2, la ristampa di un volume ponderoso, da tempo non piú disponibile, apparso per la Casa editrice Giuffrè nel 1961: L. Ruggini, *Economia e società nell'«Italia Annonaria». Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.* (Edipuglia, Bari 1995, pp. XXIV-750). Nella nuova veste